



## IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

- sciogliendo la riserva che precede;
- letto il ricorso depositato in data 2.7.2021 da  nato il   
in Nigeria, rappresentato e difeso per mandato allegato all'atto introduttivo dall'avv. Mariagrazia Stigliano nel cui studio alla via Alto Adige, 95 elettivamente domicilia;
- rilevato che l'istante chiede l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale Prot. Cat./A11/2021, emesso dal Prefetto di Taranto in data 10.6.2021 e notificato in pari data, nonché di ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto o consequenziale;
- rilevato nello specifico che il ricorrente ha dedotto tra gli altri motivi di opposizione il pericolo alla propria salute in caso di rientro in Nigeria anche con riferimento alla possibilità di ricevere cure adeguate nel Paese d'origine;
- ritenuto che l'esame delle condizioni di salute del ricorrente e della compatibilità dell'espulsione con dette condizioni, a fronte degli elementi forniti dal ricorrente, è valutazione imprescindibile rispetto alla decisione circa il provvedimento di espulsione (cfr. ex plurimis Cass. n. 24585/2020, Cass. n. 6000/2017; Cass. n. 13252/2016; Cass. n. 14500/2013);
- che non vi è alcun dubbio che in Nigeria la situazione epidemiologica sia in crescente ascesa attesi i risultati e i numeri di contagiati acquisiti da informazioni assunte dai siti ufficiali aggiornati, con conseguente ricaduta ulteriore anche sulla situazione delle cure per malattie specifiche, quali quella documentata in atti dal ricorrente (cfr. pgg. 3 e 5 del ricorso), visto il sistema sanitario già di per se stesso fragile e compromesso per cui le gravi carenze endemiche del sistema sanitario predetto unitamente all'estensione pandemica inducono a



ritenere ragionevolmente che qualora il ricorrente fosse rimpatriato sarebbe esposto a un concreto pericolo di contagio e conseguente compromissione del diritto alla salute che non potrebbe essere adeguatamente tutelato;

- ritenuto, rebus sic stantibus in ordine a tale pericolo, seppure per motivi contingenti legati a un particolare stato di salute documentato in atti, che un eventuale rimpatrio possa compromettere la salute e che l'art. 19 bis 2 lett. d e l'art. 19 20 bis D. Lgs. 286/1998, che, al ricorrere dei presupposti richiamati dalla norma, sussista, in tale ipotesi, un vero e proprio obbligo in considerazione del diritto soggettivo assoluto in capo allo straniero.

P. Q. M.

accoglie il ricorso de quo e annulla il decreto di espulsione summenzionato nonché ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto o consequenziale.

Taranto, 23.7.2021.

V° Depositato in Cancelleria  
Taranto

05/08/21



L'ASSISTENTE CANTIERIO  
P. Q. M.

Il G.d.P.